

**REGOLAMENTO (CE) N. 1473/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento
(CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle
carni bovine, in relazione ai regimi di premi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 41 alcune norme in materia di versamento di anticipi. A causa delle condizioni climatiche avverse eccezionali, caratterizzate da una siccità intensa e prolungata, in numerosi Stati membri i produttori non dispongono dei quantitativi di foraggio sufficienti per alimentare gli animali detenuti nelle loro aziende. Per consentire a tali produttori di far fronte agli ulteriori oneri finanziari derivanti dalla necessità di acquistare foraggi supplementari, occorre autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio alla macellazione e dei pagamenti supplementari.

- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2342/1999.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue: all'articolo 41, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per quanto concerne gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, l'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio alla macellazione e dei pagamenti supplementari può essere versato a concorrenza dell'80 % dell'importo di tali premi o pagamenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 119.